

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1530 del 10 ottobre 2016

**Assemblea ordinaria della società Veneto Sviluppo S.p.A. del 12 ottobre 2016 alle ore 12.00.**

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'assemblea ordinaria dei soci della Veneto Sviluppo S.p.A., convocata per il giorno 12 ottobre 2016 alle ore 12.00 e avente all'ordine del giorno la ricostituzione del consiglio di amministrazione ai fini dell'ammissione all'Albo Unico degli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con nota n. 27993/16 del 26 settembre 2016, la società Veneto Sviluppo S.p.A., partecipata al 51% dalla Regione del Veneto, ha comunicato la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 12 ottobre 2016 alle ore 12.00, presso la sede della Società in Venezia - Marghera, Parco Scientifico Tecnologico Vega - Edificio Lybra - Via delle Industrie 19/D, in unica convocazione, per deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di n. 7 consiglieri di amministrazione per la ricostituzione dell'organo amministrativo ai fini dell'ammissione all'Albo Unico degli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB.

In merito al punto iscritto all'ordine del giorno, si ricorda che con la DGR n. 1329 del 23 agosto 2016 la Giunta regionale aveva manifestato la necessità che il Consiglio di Amministrazione della Società presentasse le sue immediate dimissioni, in modo da procedere ad un rinnovo dell'organo entro i limiti previsti dallo statuto societario approvato nell'assemblea straordinaria del 28 settembre 2015, ma non ancora vigente, predeterminando in sette il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire l'iscrizione di Veneto Sviluppo S.p.A. all'Albo Unico ex art. 106 TUB.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione della società, nella seduta dello scorso 29 agosto, ha preso atto delle dimissioni della maggioranza dei propri componenti e ha quindi informato di tale situazione la Regione con nota di pari data, invitandola a voler avviare l'*iter* previsto dalla L.R. 27/97 per procedere al rinnovo dell'organo amministrativo.

A seguito di tale comunicazione, la Regione del Veneto, con avviso n. 25 del 29/08/2016 ha avviato la procedura per il reperimento delle candidature ai fini delle nomine di propria competenza.

Nel corso dell'assemblea del 5 settembre 2016, il socio Regione del Veneto ha appreso che si erano dimessi tutti i consiglieri nominati dai soci privati e tutti i consiglieri di nomina regionale, tranne uno, discostatosi dall'invito di cui alla DGR n. 1329 del 23 agosto 2016.

Sempre in tale occasione veniva reso noto che i Soci privati avevano provveduto ad effettuare le designazioni di loro spettanza indicando tre componenti (due di genere maschile e uno di genere femminile).

Dagli approfondimenti effettuati emergeva che le dimissioni della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione non comportavano automaticamente la decadenza dell'intero consiglio, in assenza di una specifica previsione in tal senso nello statuto della Società attualmente vigente. Da ciò ne discendeva che il consiglio non poteva considerarsi decaduto e continuava le proprie funzioni in regime di *prorogatio* fino alla ricostituzione dell'organo.

Il consigliere non dimissionario rimaneva pure in carica: quest'ultimo fino a scadenza naturale, ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2017.

Sul punto appare pertanto opportuno ricordare che la L.R. n. 47/1975 all'art. 7 prevede che il Consiglio regionale provveda a nominare rappresentanti regionali, in proporzione alla partecipazione azionaria, nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale della Società, e che, per la nomina dei componenti di spettanza della Regione nel Consiglio di

Amministrazione, sia assicurata la rappresentanza della minoranza presente in Consiglio Regionale. A tale scopo, ciascun Consigliere regionale non può votare più di due terzi dei nomi proposti.

Considerato che la riduzione del numero dei consiglieri a sette comporta necessariamente la rideterminazione della composizione, dei ruoli e degli equilibri tra i soggetti incaricati dalla Regione all'interno del consiglio di amministrazione, al fine di evitare che si potesse determinare una maggioranza nel Consiglio di Amministrazione della Società non rappresentante e non rispondente agli equilibri politici attuali e quindi ai programmi strategici della Regione Veneto, la Giunta regionale con deliberazione 94/CR del 21/9/2016 proponeva al Consiglio regionale, organo competente per le nomine spettanti alla Regione negli organi della società finanziaria regionale, di procedere alla revoca del consigliere non dimissionario.

In accordo con le motivazioni esposte, con deliberazione n. 121 del 30/9/2016 il Consiglio regionale ha provveduto alla revoca del componente non dimissionario di Veneto Sviluppo S.p.A.

Inoltre, con deliberazione n. 122 del 30/9/2016 ha provveduto a nominare quali componenti del consiglio di amministrazione della Società:

- Antonelli Andrea, nato a Roma il 23/12/1966,
- Geria Patrizia, nata a Transacqua (TN) il 16/2/1958,
- Tussardi Massimo, nato a Padova il 15/2/1961,
- Acri Simonetta, nata a Treviso il 26/9/1965.

Pertanto, per quanto fin qui rappresentato, si propone di incaricare il rappresentante in assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del vigente statuto, di votare per un consiglio di amministrazione composto da sette membri e di comunicare l'avvenuta revoca e le succitate nomine effettuate dal Consiglio al fine della ricostituzione dell'organo amministrativo della Società.

Si propone, inoltre, di votare i tre nominativi designati dai Soci privati, fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti per l'incarico.

Come stabilito dall'articolo statutario sopra richiamato, i consiglieri resteranno in carica per tre esercizi sociali e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di carica.

Considerato quanto previsto dall'art. 2389 del codice civile, si propone inoltre di votare in assemblea i compensi spettanti all'organo.

Attualmente essi sono così determinati, sulla base di quanto stabilito dall'assemblea societaria del 20/1/2016:

- un'indennità al Presidente del Consiglio di Amministrazione di euro 27.191,46 lordi annui;
- un'indennità a tutti gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione di euro 3.600,00 lordi annui.
- un plafond di euro 15.000,00 lordi annui per eventuali deleghe che il Consiglio di Amministrazione intendesse assegnare, secondo quanto stabilito dall'art. 6 della L.R. 39/2013 e nel rispetto comunque del limite complessivo di cui all'art. 7 della L.R. 39/2013;
- un rimborso chilometrico utilizzando un costo a chilometro pari a un quinto del prezzo della benzina senza piombo, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, con la precisazione che ad ogni modo non è rimborsabile il costo del tragitto tra l'abitazione e la sede della Società e che saranno invece rimborsate eventuali missioni di rappresentanza fuori dal comune in cui ha sede la Società, comunque nei limiti di cui all'art. 7 della L.R. 39/2013;
- una polizza assicurativa a favore dei consiglieri di amministrazione per la copertura dei rischi di infortunio professionale e responsabilità civile verso terzi che possono derivare dall'esercizio delle proprie funzioni con un limite di spesa complessivo di euro 2.000,00 per soggetto assicurato.

Tali importi erano stati determinati anche in considerazione di quanto stabilito dalla L.R. 47/2012 e dalla DGR 815 del 14/5/2015, che prevedevano una riduzione del 10% dei compensi, tenuto conto che il costo complessivo dell'organo nell'esercizio 2014, comprensivo dei rimborsi spese documentati, era risultato a bilancio pari a € 182.396,00.

Per la rideterminazione dei compensi bisogna anche tener conto che, a partire dal 2016, l'art. 6 della LR 39/20133 ("*Disposizioni in materia di organi societari*"), fatta eccezione per la lett. a) del primo comma, deve essere applicato anche alla Veneto Sviluppo S.p.A..

In particolare, per quanto rileva ai fini del presente punto, l'articolo citato recita:

*"1. Le società controllate adeguano i propri statuti alle seguenti disposizioni:*

a) omississ;

b) omississ;

c) prevedere che al presidente dell'organo amministrativo possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell'assemblea dei soci;

d) prevedere che la carica di vicepresidente sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza previsione di compensi aggiuntivi;

e) prevedere che l'organo amministrativo, fermo quanto previsto ai sensi della lettera c), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

f) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera e), fermo quanto previsto ai sensi della lettera c), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;

g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali;

h) omississ.

2. omississ"

Oltre a ciò, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs n. 175 del 19/8/2016, valgono i limiti previsti dall'art. 7 della succitata legge regionale.

Ciò considerato, si propone di rideterminare i compensi spettanti all'organo, nei limiti di legge e in un'ottica di contenimento del costo complessivo del medesimo, nonché tenuto conto della riduzione del numero dei componenti e dei ruoli e delle responsabilità ricoperte, riducendo l'importo complessivo delle indennità lorde annuali precedentemente riconosciute da euro 85.391,46 ad euro 85.000,00.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la LR 47/1975;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTO lo statuto di Veneto Sviluppo S.p.A.;

VISTA la nota di convocazione dell'assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A.;

VISTE le deliberazioni del Consiglio regionale n. 121 e n. 122 del 30/9/2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

delibera

1. in relazione al punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A., di incaricare il rappresentante regionale in assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del vigente statuto, di votare per un consiglio di amministrazione composto da sette membri e di comunicare l'avvenuta revoca da parte del Consiglio regionale con deliberazione n. 121 del 30/9/2016 del componente non dimissionario e le nomine effettuate dal Consiglio regionale con deliberazione n. 122 del 30/9/2016 al fine della ricostituzione dell'organo amministrativo della Società;

2. di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare i tre nominativi designati dai Soci privati, fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti per l'incarico;
3. di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2389 del codice civile, per la determinazione dei compensi spettanti all'organo amministrativo prevedendo:
  - un'indennità al Presidente del Consiglio di Amministrazione di euro 61.000,00 lordi annui;
  - un'indennità per ciascuno degli altri sei componenti del Consiglio di Amministrazione di euro 4.000,00 lordi annui.
  - un rimborso chilometrico a favore di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, utilizzando un costo a chilometro pari a un quinto del prezzo della benzina senza piombo, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, con la precisazione che ad ogni modo non è rimborsabile il costo del tragitto tra l'abitazione e la sede della Società e che saranno invece rimborsate eventuali missioni di rappresentanza fuori dal comune in cui ha sede la Società, comunque nei limiti di cui all'art. 7 della L.R. 39/2013;
  - una polizza assicurativa a favore di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione per la copertura dei rischi di infortunio professionale e responsabilità civile verso terzi che possono derivare dall'esercizio delle proprie funzioni con un limite di spesa complessivo di euro 2.000,00 per soggetto assicurato;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e nel sito internet della Regione del Veneto.